

questa, che sarebbe troppo gravoso, per le parti, di dover ricorrere all'opera di patrocinatori legali residenti in altri Comuni, quando sul posto non ve ne fossero. Ora, nel modo come è formulato l'articolo 7, mi pare che si vada troppo oltre allo scopo, perchè se la ragione della cennata distinzione è appunto di provvedere in via sussidiaria al bisogno del patrocinio mercè abilitati forniti di titoli minori quando manchino sul posto esercenti laureati, o procuratori legali o notai, conseguenza logica sarebbe questa, che là dove risiedessero più di questi esercenti, fosse almeno lasciato al giudizio del tribunale di decidere, se vi sia bisogno anche di abilitare altri patrocinanti, non muniti di normali titoli di studi giuridici. E qui può sorgere una distinzione, perchè forse sarebbe eccessivo escludere in questi casi i mandatarî non togati anche dal patrocinio nei giudizi penali.

Non è già che io con ciò ritenga che il patrocinio penale rappresenti qualche cosa di meno del patrocinio civile nella gerarchia delle professioni liberali, ma certo esso rappresenta qualche cosa di ben diverso, per ordine di studi e per necessità di attitudini.

*Voci.* E perchè?

**Perla.** Scusino, io non ho detto che il patrocinio penale rappresenti qualche cosa di meno decoroso del civile, ma qualche cosa di diverso per presupposto di cognizioni e per abito d'intelletto. È del resto un'opinione come un'altra. Dunque mi pare che, se c'è una ragione per abilitare straordinariamente e sussidiariamente innanzi alle preture anche i muniti di licenze liceali, di licenze d'istituti tecnici, di patenti normali, questa ragione è appunto in più diretto rapporto con le speciali esigenze della difesa nei giudizi penali, a cui tanto efficace ausilio conferiscono gli studii letterarii.

Se per altro un cittadino può essere giurato senza nessun requisito di studi giuridici, ed in tal veste può giudicare sovranamente della libertà e dell'onore altrui, credo che si possa anche, con certe garanzie, lasciare a questi abilitati, in via sussidiaria, facoltà di esercitare il patrocinio penale anche là dove non manchino patrocinatori togati. Ma per le cause civili la cosa è ben diversa.

Gli eminenti avvocati, che siedono in quest'Aula, sanno benissimo di quanta importanza sia l'impiantare sul suo vero terreno

una contestazione civile; sanno benissimo, che difensori maldestri, non forniti di regolari studi giuridici, compromettono spesso le sorti di una buona causa per i termini in cui malamente abbiano posto la questione in prima istanza, e come, non essendo ammesse domande nuove in grado di appello, riesca in seguito impossibile anche ad esperti professionisti il rimettere in carreggiata la controversia, con pregiudizio irreparabile degli interessi della parte, che, anche nei ristretti limiti delle cause di competenza pretoria, possono pur rappresentare tutto il patrimonio di una famiglia!

Insisto perciò nella mia proposta.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Gallini, relatore.** Vorrei richiamare il collega Perla alle ragioni della legge, che è fatta per purgare le aule delle preture da quella specie di fillossera che sono i mandatarî.

Ora sono proprio le preture penali, quelle nelle quali questa razza si abbarbica più facilmente; quindi è contro lo spirito fondamentale della legge questo emendamento. Spero che questa considerazione basti ad indurre l'onorevole Perla a non volere insistere nel suo emendamento; ad ogni modo la Commissione non può accettarlo.

**Presidente.** Onorevole Perla, insiste?

**Perla.** Insisto perchè le ragioni addotte non rispondono a quelle da me invocate.

**Presidente.** Sta bene. Andiamo avanti.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Landucci.

*(Non è presente).*

Allora ha facoltà di parlare l'onorevole Borciani.

*(Non è presente).*

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pescetti.

**Pescetti.** Premesso che sono contrario in massima alle limitazioni del diritto del libero e diretto esercizio davanti i tribunali, e ai congegni di incapacità giuridica, io mi son domandato che cosa voleva dire quell'aggettivo *incensurata* che nell'articolo in esame si vede aggiunto alla parola: *condotta*. Questo aggettivo può essere un'arma pericolosa ed anche inquisitoriale, e quindi invito Ministro e Commissione a volere chia-